

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA

#### 1. DENOMINAZIONE

É costituita una società in forma di società a responsabilità limitata, denominata "CVA VENTO S.r.l." (di seguito anche la "Società").

#### 2. OGGETTO

La Società ha per oggetto l'attività di:

- la produzione, distribuzione, commercializzazione, trasmissione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate; la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle relative centrali e la vendita dell'energia elettrica prodotta dalle stesse;
- lo studio e rilievi anemologici;
- l'esecuzione di lavori di realizzazione di parchi eolici e/o sistemi per la produzione di energie rinnovabili e/o alternative;
- l'assistenza, la gestione e manutenzione di parchi eolici ivi compreso il telecontrollo;
- la costruzione e realizzazione, incluse le necessarie attività prodromiche e conseguenti, sia per conto proprio che per conto di terzi, di impianti industriali per la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili;
- la fornitura a terzi e la commercializzazione in genere, incluse attività di importazione ed esportazione, di impianti per la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili.

A tale fine, potrà dotarsi degli impianti di produzione e trasporto dell'energia e/o calore necessari al raggiungimento dello scopo sociale sia mediante realizzo in proprio degli stessi, sia acquisendone la proprietà, sia assumendo in gestione impianti di proprietà dei soci o di terzi;

- l'attività di assistenza tecnica, di promozione, di studio, di rappresentanza, nonché, avvalendosi di professionisti iscritti agli albi previsti dalla legge, la progettazione di opere di ingegneria civile, di sistemazione fondiaria e delle attività ed opere ausiliarie delle precedenti; nonché l'esecuzione di studi di fattibilità, di ricerche, progettazione, direzione dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale;
- l'assunzione e gestione di partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi forma in altre imprese o società che abbiano come scopo la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate, ovvero la costruzione e realizzazione di impianti per la produzione di energia e comunque che abbiano un oggetto sociale analogo o che le consentono di conseguire lo scopo per il quale la società è costituita.

La Società per i fini sopra specificati, potrà compiere ogni operazione mobiliare od immobiliare, commerciale, industriale o finanziaria (non nei confronti del pubblico), che siano reputate utili od anche soltanto opportune a giudizio degli organi societari competenti in forza delle norme risultanti in questo statuto e nella legge. Tutte le attività di cui sopra devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

É espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società



partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale. Sono esplicitamente escluse dall'ambito dell'oggetto sociale le attività finanziarie contemplate al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e relativa delibera di attuazione C.I.C.R. (3 marzo 1994).

La Società potrà inoltre assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, organismi consortili od enti di qualsivoglia forma giuridica che perseguano finalità affini, analoghe o complementari alla Società.

### **3. SEDE**

La Società ha sede in Châtillon (AO).

L'organo amministrativo, con apposita deliberazione, ha facoltà di istituire, modificare, sopprimere in Italia e all'estero filiali, succursali, agenzie e altre unità locali comunque denominate, nonché di trasferire la sede legale della Società nell'ambito del Comune sopra indicato.

### **4. RAPPORTI CON I SOCI**

La Società tiene, a cura dell'organo amministrativo, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci nonché, ove comunicato, il loro indirizzo fax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il domicilio dei soci ed i relativi recapiti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intendono essere, a tutti gli effetti di legge, quelli risultanti dal libro soci.

I soci hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di domicilio e dei propri recapiti.

### **5. DURATA DELLA SOCIETÀ**

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050. La durata della Società potrà essere prorogata, anche più di una volta, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

## **TITOLO II**

### **PATRIMONIO SOCIALE, CAPITALE SOCIALE, QUOTE**

#### **6. CAPITALE SOCIALE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/00) diviso in quote ai sensi di legge. Ogni socio è titolare di una sola unitaria partecipazione la cui entità è espressa mediante il raffronto tra il suo valore nominale e il valore nominale dell'intero capitale sociale. La partecipazione è divisibile in caso di sua alienazione totale o parziale o di successione a causa di morte.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea, con il consenso unanime di tutti i soci, disponga diversamente.

Con decisione unanime dei soci, le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati.

La Società può ricorrere a finanziamenti da parte dei soci, sia fruttiferi sia infruttiferi, nel rispetto delle vigenti norme di legge e regolamentari al riguardo, ed in particolare tenendo conto, quanto all'obbligo di rimborso, delle disposizioni di cui all'articolo 2467 del codice civile. La Società può ricevere, anche dai soci, in conformità

con le leggi e regolamenti vigenti, i fondi necessari al conseguimento dell'oggetto sociale.

É consentita l'attribuzione a singoli soci dei "particolari diritti" di cui al terzo comma dell'articolo 2468 del codice civile. I suddetti diritti possono essere attribuiti e/o modificati e/o revocati solo con decisione presa dai soci all'unanimità.

## **7. TITOLI DI DEBITO**

La Società può emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile. La competenza di tale decisione è attribuita all'assemblea dei soci, che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 14. La deliberazione deve essere in ogni caso iscritta a cura dell'organo amministrativo nel Registro delle Imprese.

## **8. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE. PRELAZIONE**

Nei trasferimenti di quote e dei relativi diritti di opzione per atto tra vivi è riservato ai soci il diritto di prelazione proporzionalmente alla quota da essi posseduta.

Il socio che intende alienare in tutto o in parte la propria quota (ovvero i relativi diritti di opzione) dovrà darne preventiva comunicazione scritta agli altri mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata, precisando il prezzo della cessione, le generalità dell'acquirente ed ogni altra modalità e condizione del trasferimento.

I soci interessati ad esercitare la prelazione dovranno darne comunicazione scritta al socio alienante, a pena di decadenza da tale diritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante messaggio di posta elettronica certificata, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo che precede, precisando se ed in che misura siano disposti ad acquistare anche la parte eventualmente rinunciata da uno o più degli altri soci. La mancata risposta entro tale termine equivale a rinuncia del diritto di prelazione.

In caso di rinuncia espressa o tacita al diritto di prelazione da parte di un socio, il relativo diritto si accrescerà proporzionalmente a favore degli altri soci.

Resta inteso che la prelazione dovrà comunque essere esercitata per l'intera quota oggetto di trasferimento da parte del socio alienante: pertanto, qualora alla scadenza dei termini che precedono la quota oggetto di trasferimento ed offerta, quindi, in prelazione ai sensi del presente articolo risultasse in parte inoptata, il socio alienante sarà libero di trasferire l'intera quota offerta in prelazione al terzo.

In caso di mancato esercizio della prelazione, il trasferimento al terzo della quota dovrà essere necessariamente effettuato entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine di cui al terzo paragrafo del presente articolo. In mancanza, in caso di successivo trasferimento – o di intenzione di procedere al successivo trasferimento – della quota o di parte della stessa, si applicherà nuovamente il presente articolo e quindi il socio alienante dovrà offrirla nuovamente in prelazione agli altri soci.

Ai fini del presente articolo, per "trasferimento" della quota (o parte di essa) e/o dei diritti di opzione inerenti alla stessa si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compravendita, conferimento, trasferimento, permuta, donazione, costituzione di diritti reali di godimento, accordi fiduciari, preliminari di vendita, fusioni, scissioni, trasformazioni), in forza del quale si consegna o si possa conseguire, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento (anche temporaneo e/o fiduciario) della proprietà o della nuda proprietà o dei diritti (pegno, usufrutto o in genere diritti amministrativi o patrimoniali) inerenti alla partecipazione nella Società. Il verbo "trasferire" andrà interpretato in conformità al significato di "trasferimento" sopra indicato.

## **TITOLO III**

IL

*L'Amministratore Unico*

## DECISIONI DEI SOCI

### 9. DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In caso di impossibilità dei soggetti sopra indicati o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal sindaco unico o dai sindaci.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e le decisioni relative alla struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina del sindaco unico, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e/o del revisore legale dei conti;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale.

### 10. DECISIONI IN FORMA SCRITTA

Salvo quanto previsto nel successivo articolo 11 del presente statuto, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che dall'ordine del giorno e dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, da parte dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio, o nel diverso termine indicato nel testo della decisione, comunque non oltre 40 (quaranta) giorni. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata come voto contrario.

Le decisioni dei soci devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. La relativa documentazione è conservata agli atti della Società.

Nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nell'articolo 2479, comma 2, numeri 4) e 5), del codice civile, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, con le maggioranze previste al successivo articolo 13.

### 11. ASSEMBLEA

L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale purché in Italia

o in un altro Stato appartenente all'Unione Europea.

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso inviato **almeno 8 (otto)** giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, messaggio di posta elettronica (e-mail), messaggio di posta elettronica certificata, o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, l'amministratore unico o tutti gli amministratori e il sindaco unico o i sindaci, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti proposti. Se l'amministratore unico, gli amministratori, il sindaco unico o i sindaci, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare, a richiesta di qualunque interessato, apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere stati informati della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

## 12. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice presidente se nominato; in caso di assenza o impedimento l'assemblea è presieduta da persona designata dalla maggioranza dei soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare per delega scritta. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Spetta inoltre al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea, su proposta del presidente, può inoltre nominare un segretario, anche estraneo alla Società o al suo organo amministrativo. Non si fa luogo alla nomina del segretario quando il verbale dell'assemblea è redatto dal notaio.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi collegati telefonicamente o per videoconferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- i. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- ii. che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- iii. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In caso di riunione tenuta in più luoghi collegati telefonicamente o per videoconferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

Coloro che intendono partecipare all'assemblea collegati telefonicamente o per videoconferenza devono

IL

L'Amministratore Unico

comunicare tempestivamente alla Società le informazioni necessarie alla realizzazione del collegamento audio e/o video.

### **13. QUORUM DELIBERATIVI**

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

### **14. VERBALE**

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario se nominato. Nei casi previsti dalla legge il verbale è redatto dal notaio scelto dall'organo amministrativo.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere in ogni caso trascritto sul libro delle decisioni dei soci.

## **TITOLO IV**

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **15. ORGANO AMMINISTRATIVO**

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- i. da un amministratore unico;
- ii. da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.

In ogni caso, la determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione deve avvenire nel rispetto della normativa inderogabile tempo per tempo vigente in tema di composizione degli organi sociali.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

#### **16. NOMINA, DURATA E CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

L'amministratore unico e gli amministratori rimangono in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Nel caso di organo collegiale, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 codice civile. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o la maggioranza dei consiglieri del consiglio di amministrazione, si intenderà dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, dal sindaco unico o dai sindaci, o dai singoli soci per la ricostituzione dello stesso.

La cessazione dell'organo amministrativo per decorrenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è ricostituito.

Nel caso di organo collegiale, il consiglio di amministrazione, quando non vi abbiano provveduto i soci,

nominerà tra i suoi membri il presidente, e potrà eleggere anche un vice-presidente purché la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il consiglio di amministrazione potrà nominare un segretario, anche estraneo al consiglio.

Il consiglio può altresì nominare un amministratore delegato fissandone le attribuzioni ed i poteri.

Qualora preventivamente autorizzato dall'assemblea, il consiglio di amministrazione potrà attribuire deleghe al presidente.

L'organo amministrativo è nominato nel rispetto delle norme in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni, previste dal DPR 30 novembre 2012, n. 251, nel caso in cui la Società sia tenuta all'applicazione della predetta normativa alla data della nomina.

In ogni caso, la nomina dell'organo amministrativo deve avvenire nel rispetto della normativa inderogabile tempo per tempo vigente in tema di composizione degli organi sociali.

Per quanto possa occorrere, viene fatta espressa deroga al disposto dell'articolo 2390 del codice civile, salvo diversa determinazione dell'assemblea.

#### **17. RIMBORSI E COMPENSI**

Ai membri del consiglio di amministrazione, oppure all'amministratore unico, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, secondo le modalità stabilite dall'assemblea. E' fatto divieto di corrispondere, ai componenti dell'organo amministrativo, gettoni di presenza o premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine di mandato.

L'assemblea può in qualsiasi momento assegnare all'amministratore unico ovvero ai membri del consiglio di amministrazione un compenso annuale. In mancanza di tale determinazione del compenso, si intende che il mandato non è remunerato e che l'amministratore unico ovvero i membri del consiglio di amministrazione, con l'accettazione dell'incarico, abbiano rinunciato a ricevere un compenso per il proprio ufficio.

La remunerazione dell'amministratore delegato, ove nominato, è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del sindaco unico o del collegio sindacale.

Sono esclusi ulteriori compensi.

#### **18. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

All'organo amministrativo spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che vengono ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali purché non siano riservati inderogabilmente, dalla legge o dal presente statuto, alla decisione dei soci.

Sono inoltre attribuite alla competenza dell'organo amministrativo le seguenti deliberazioni:

- i. la deliberazione di fusione di cui agli articoli 2505 e 2505bis del codice civile;
- ii. la deliberazione di scissione ai sensi dell'articolo 2506 del codice civile.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, fatta eccezione per quelli ad esso riservati dalla legge e o dal presente statuto, ad un amministratore delegato, che potrà rilasciare a terzi, anche non dipendenti della Società, procure speciali per determinati atti o categorie di atti, nonché nominare procuratori alle liti, se a ciò risultino espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione in sede di

attribuzione dei relativi poteri.

L'amministratore unico, ove nominato, relativamente alle attribuzioni delegabili per legge, ha facoltà di nominare procuratori ad negotia e/o alle liti.

Il consiglio di amministrazione, oppure l'amministratore unico, possono altresì nominare o revocare uno o più direttori generali, institori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri e fissandone i relativi emolumenti.

## 19. ADUNANZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Nel caso di organo collegiale, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 20, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi componenti, nonché nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. In ogni caso gli amministratori devono deliberare in adunanza collegiale quando le decisioni riguardino il progetto di bilancio, i progetti di fusione o scissione, l'aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile, lo spostamento della sede legale nell'ambito del medesimo comune e la determinazione del valore corrente del patrimonio sociale in caso di recesso del socio.

Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o in un altro Stato appartenente all'Unione Europea.

La convocazione è fatta dal presidente o da chi ne fa le veci o ne sia incaricato, con avviso inviato a tutti gli amministratori, al sindaco unico o ai membri del collegio sindacale **almeno 3 (tre) giorni prima** di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, messaggio di posta elettronica (e-mail), messaggio di posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione deve essere inviato **almeno 24 (ventiquattro) ore prima** dell'adunanza.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi collegati telefonicamente o per videoconferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:


- i. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- ii. che sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- iii. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In caso di riunione tenuta in più luoghi collegati telefonicamente o per videoconferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

Coloro che intendono partecipare alla riunione del consiglio collegati telefonicamente o per videoconferenza devono comunicare tempestivamente al presidente le informazioni necessarie alla realizzazione del collegamento audio e/o video.

Le riunioni sono valide, anche se non convocate, quando siano intervenuti tutti gli amministratori in carica ed i sindaci o il sindaco unico.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.





Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del consiglio e le decisioni si intendono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente prevale.

## **20. DECISIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

Le decisioni del consiglio di amministrazione, quando presente, salvo quanto previsto nel precedente articolo 19, possono essere altresì adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è attivata dal presidente del consiglio o su richiesta di almeno uno dei suoi componenti, e non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, o con modalità elettroniche che garantiscano l'autenticità della sottoscrizione, di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza assoluta dei membri del consiglio. In caso di parità di voti, il voto del presidente prevale, a meno che il consiglio di amministrazione non sia costituito da due membri.

Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata come voto contrario.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata agli atti della Società.

## **21. FIRMA E RAPPRESENTANZA LEGALE**

La firma e la rappresentanza legale della Società spettano all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione e in caso di suo impedimento al vice presidente, se nominato, nonché all'amministratore delegato, se nominato.

## **TITOLO V**

### **SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

## **22. SINDACO UNICO E COLLEGIO SINDACALE**

La nomina di un organo di controllo o di un revisore è obbligatoria anche ove non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile.

In ogni caso, l'assemblea ha la facoltà di nominare un sindaco unico o un collegio sindacale.

Il sindaco unico e il collegio sindacale sono nominati dall'assemblea. Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea all'atto della nomina del collegio stesso.

Il sindaco unico o il collegio sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso del sindaco unico o dei membri del collegio sindacale è determinato dai soci all'atto della

IL S

L'Amministratore Unico

nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio, sulla base delle tariffe professionali nonché della normativa applicabile alla Società. E' fatto divieto di corrispondere, ai componenti dell'organo di controllo, gettoni di presenza o premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche in videoconferenza o teleconferenza alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nel verbale:

- i. sia consentito al presidente della riunione del collegio sindacale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- ii. sia consentito al soggetto che effettua la verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi che si verificano nella riunione, oggetto di verbalizzazione;
- iii. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione degli argomenti trattati ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere;
- iv. ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano espressamente indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Verificandosi questi requisiti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il collegio sindacale è nominato nel rispetto delle norme in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni, previste dal DPR 30 novembre 2012, n. 251, nel caso in cui la Società sia tenuta all'applicazione della predetta normativa alla data della nomina.

In ogni caso, la nomina dei componenti del collegio sindacale deve avvenire nel rispetto della normativa inderogabile tempo per tempo vigente in tema di composizione degli organi sociali.

### **23. REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Salvo diversa inderogabile disposizione di legge, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco unico o dal collegio sindacale: in tale caso, il sindaco unico o il collegio sindacale devono essere costituiti da revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'incarico di revisione legale dei conti può tuttavia essere conferito dall'assemblea ad un revisore o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico; l'assemblea, inoltre, determina il relativo compenso.

## **TITOLO VI**

### **ESERCIZI SOCIALI E UTILI**

#### **24. ESERCIZI SOCIALI E BILANCI**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede, in conformità alle disposizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Il bilancio è presentato ai soci per la loro approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, incluse le eventuali necessità connesse alla redazione di un bilancio consolidato, lo richiedano, il bilancio può essere presentato ai soci entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

## **25. RIPARTO DEGLI UTILI**

Gli utili netti, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salvo diverse decisioni dei soci.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo, a decorrere dal giorno annualmente fissato dall'organo stesso.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal momento in cui diventano esigibili si prescrivono a favore della Società.

## **TITOLO VII**

### **RECESSO**

## **26. RECESSO DEL SOCIO**

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Spetta all'organo amministrativo verificare il ricorso dei motivi che legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante messaggio di posta elettronica certificata. La raccomandata o il messaggio di posta elettronica certificata devono essere inviati entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne nel Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può comunque essere ceduta dal socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società o all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società, come risultante dall'avviso di ricevimento o dagli avvisi di avvenuta consegna e accettazione del messaggio di posta elettronica certificata.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

## **TITOLO VIII**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

## **27. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

La Società si scioglie nelle ipotesi disciplinate all'articolo 2484 del codice civile.

Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall'assemblea dei soci.

Nel caso di cui al precedente comma, nonché nei casi di scioglimento previsti dall'articolo 2484 del codice

IL

*L'Amministratore Unico*

civile, l'assemblea dei soci con apposita deliberazione, dispone:

- i. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- ii. la nomina dei liquidatori, da iscriverne nel Registro delle Imprese, con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della società;
- iii. i poteri dei liquidatori ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione. In mancanza di specifiche attribuzioni si applica la disposizione prevista dall'articolo 2489 del codice civile.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, mediante deliberazione dell'assemblea. Il socio che non abbia concorso alle deliberazioni relative alla revoca dello stato di liquidazione, ha diritto a recedere secondo quanto previsto dall'articolo 26. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter del codice civile.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo, si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Libro V, capo VIII, del codice civile.

## **TITOLO IX**

### **CONTROVERSIE**

#### **28. CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci in ordine alla validità e/o interpretazione e/o esecuzione del presente statuto e di ogni documento, atto e/o fatto ad esso connesso, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, è deferita al giudizio di un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei commercialisti di Aosta, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Aosta su istanza effettuata dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro.

Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale e sarà disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

La decisione dell'Arbitro sarà pronunciata secondo diritto e avrà natura di sentenza tra le parti.

Le spese dell'Arbitro saranno a carico della parte soccombente salvo diversa decisione dell'Arbitro.

Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad Arbitrato è competente il Foro di Aosta.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 26.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

## **TITOLO X**

### **VARIE**

## 29. DIVIETI

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

## 30. RINVIO

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle altre norme di legge in materia.

IL SEGRE

  
*Unico*